



Allegato n. 1
All'atto reg. il 26 GIU 2023
Num 435 serie 3

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

"Scarizza ODV"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "Scarizza ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito dell'iscrizione al registro RUNTS.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio e la sua durata è illimitata.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- a) promuovere iniziative che rispondano ai bisogni intellettuali e ricreativi della popolazione locale, stimolando la diffusione e la condivisione della cultura nella convinzione che contribuisca alla crescita individuale e sociale;
- b) favorire una discussione propositiva tesa alla concreta tutela del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici e sensibilizzare la comunità e le istituzioni circa l'attuale crisi climatica globale;
- c) incoraggiare il dialogo della nostra valle con il contesto artistico e intellettuale esterno, con l'aspirazione di riconoscersi come parte di una rete culturale più vasta;
- d) incentivare la cultura e la pratica dell'inclusività, favorendo la coesistenza e la valorizzazione delle differenze per contrastare pregiudizi, stereotipi e ogni tipo di discriminazione.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico

Carlo Bonardi

riconducibili alle lettere: I, U.

2. In particolare l'associazione si propone di organizzare e gestire attività culturali e artistiche, in ambito musicale, cinematografico, fotografico, letterario, teatrale, delle arti figurative e della danza. L'associazione inoltre si dedica a eventi di sensibilizzazione su temi sociali e ambientali, con finalità di aggregazione sociale e di valorizzazione del territorio, mediante presentazioni di libri, discussioni pubbliche e conferenze. Non si esclude la possibilità di promuovere o di partecipare a iniziative di beneficenza.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate e dei propri associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le sostenitrici, i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero delle associate e degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessata/o e annotata nel libro delle associate e degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessata/o.

4. L'interessata/o, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Carlo Bonciani

Art. 7 - Diritti e doveri delle socie e dei soci

1. Le socie e i soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associata/o e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna socia/ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascuna associata/ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informata/o sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascuna associata/ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socia/o

1. La qualità di socia/o si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associata/o può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associata/o le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associata/o, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

Carlo Bonini

4. La perdita di qualifica di associata/o è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associata/o deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea delle associate e degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata alla/al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessata/o.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dalle volontarie e dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dalla beneficiaria/dal beneficiario. Alle volontarie e ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività delle volontarie e dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea delle socie e dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) la/il presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di 2 esercizi e le/i loro componenti possono essere riconfermate/i.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, le/i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad esse ed essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza delle socie e dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte le associate e tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione

Carlo B...

dell'associazione. Ogni socia e ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dalla/dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla/dal vicepresidente.

4. Le socie e i soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre socie o altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascuna associata e ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associate o associati.

5. Non può essere conferita la delega ad una/un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammesse e ammessi al voto le associate e gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare le/i componenti del consiglio direttivo scegliendole/li tra le proprie associate e i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, le/i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) deliberare in merito alla responsabilità delle/dei componenti del consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione delle associate e degli associati, garantendo ad esse o essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dalla/dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una

Carlo Boscardi

volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione della/del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) delle associate e degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) delle/dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie e dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle associate e degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate e degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle associate e degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta delle socie e dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro delle socie e dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) delle/dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) delle socie e dei soci, in proprio o per delega, iscritte/i nell'apposito libro delle socie e dei soci.

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento delle socie e dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione delle intervenute e degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge una segretaria o un segretario la/il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente alla/al Presidente.

8. Le/i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Carlo Borelli

9. Le associate e gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza delle/i presenti, a votazione segreta.

11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione delle/dei votanti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla Segretaria/dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutte le socie e tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee delle socie e dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutte le socie e tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito alle amministrate e agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutarî nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 componenti, eletti dall'Assemblea tra le associate e gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra le sue e i suoi componenti la/il presidente e la/il vicepresidente.

4. Non può essere nominata/o consigliera/e, e se nominata/o decade dal suo ufficio, l'interdetta/o, l'inabilitata/o, la fallita/il fallito, o chi è stata/o condannata/o ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le/i componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 2 esercizi e possono essere rielette/i.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza delle consigliere/dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

Carli B. - 2019/20

- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande delle aspiranti socie e degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione delle socie e dei soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione delle socie e dei soci;
- m) eleggere la/il Presidente e la/il Vice Presidente;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dalla/dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle socie e dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) delegare compiti e funzioni ad una/o o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle/dei componenti. Esse ed essi possono essere dichiarate/i decadute/i, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano rese/i assenti ingiustificate/i alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) delle associate e degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione delle/dei componenti decadute/i o dimesse/i

Carlo Basso

attraverso la nomina della prima o del primo tra le non elette e i non eletti, e delle/degli eventuali successive/i secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, la/il presidente convoca Assemblea per la nomina delle nuove e dei nuovi componenti. Le/i componenti così nominate/i scadono con le altre e gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza delle sue componenti e dei suoi componenti sia dimissionaria. La/il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina delle nuove e dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie e dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione della/del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) delle componenti e dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutte le consigliere, tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitate/i a partecipare esperte/i esterne/i e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione delle intervenute e degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle presenti e dei presenti. In caso di parità prevale il voto della/del presidente.

10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla segretaria/dal segretario all'uopo nominata/o, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - La/il presidente

1. La/il presidente è eletta/o a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra le sue e i suoi componenti, dura in carica 2 esercizi e può essere rieletta/o.

2. La/il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

Carlo B. Rossi

- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzata/o a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocatesse, avvocati, procuratrici e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dalla/dal Vice Presidente.

4. Di fronte alle associate e agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma della/del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento della/del Presidente.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle associate e degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il registro delle volontarie e dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e segretaria/o.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;

Carl Basso

- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione delle volontarie e dei volontari

Carlo B. 2021

1. Tutte le volontarie e tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurate e assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Carlo Borsari